Regione Umbria - Assemblea legislativa

XI LEGISLATURA

III Commissione consiliare permanente

SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Processo verbale n. 47

Seduta del 15 aprile 2021

Approvato il 29 aprile 2021

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento interno

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

PROCESSO VERBALE

L'anno 2021, il giorno 15, del mese di aprile, alle ore 10,00 in Perugia, presso la sede dell'Assemblea legislativa, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno, prot. n. 2456 del 12 aprile 2021, si è riunita la III Commissione consiliare permanente nella Sala Brugnoli, per la trattazione degli argomenti riportati nel presente verbale.

Presiede il Presidente Eleonora Pace, presente in sede.

Sono presenti i seguenti Consiglieri componenti la Commissione:

Vice Presidente	Michele Bettarelli	*Gruppo consiliare Partito Democratico*	*Presente collegato in videoconferenza*
Componente	Tommaso Bori	*Gruppo consiliare Partito Democratico*	*Presente collegato in videoconferenza*
"	Paola Fioroni	*Gruppo consiliare Lega Umbria*	*Presente in sede*
"	Andrea Fora	*Gruppo consiliare Patto civico per l'Umbria*	*Presente collegato in videoconferenza*
"	Valerio Mancini	*Gruppo consiliare Lega Umbria*	*Presente collegato in videoconferenza*
"	Stefano Pastorelli	*Gruppo consiliare Lega Umbria*	*Presente collegato in videoconferenza*
"	Francesca Peppucci	*Gruppo consiliare Lega Umbria*	*Presente collegata in videoconferenza*

Sono inoltre presenti i Consiglieri, non componenti la Commissione:

Simona Meloni, presente in sede, e Fabio Paparelli, presente collegato in videoconferenza, quali proponenti dell'Atto n. 277 all'O.d.g. della seduta odierna.

Per la Giunta regionale presenti in videoconferenza:

- il Responsabile della Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile Stefano Proietti Nodessi;
- la Responsabile della Sezione Edilizia residenziale e flussi finanziari e della Sezione Interventi per la casa Carla Ciucci

Assistono alla seduta:

Per la Sezione Segreteria della III	*Seriana Mariani*	*In presenza*

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

Commissione permanente, delle Commissioni speciali, delle Commissioni d'inchiesta e della Commissione di garanzia statutaria, che verbalizza		
Le Funzionarie	*Alessandra Lucci* *Daniela Valigi*	*In presenza* *In collegamento*
La Posizione Organizzativa professionale Analisi tecnico-normativa, Assistenza giuridica e Attuazione del diritto europeo	*Alessandra Grimaccia*	*In presenza*
Per la Sezione Analisi e Valutazione delle politiche pubbliche e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti – La Responsabile	*Maria Rita Francesconi*	*In collegamento*
Il Funzionario	*Nicola Falocci*	*In presenza*
La Funzionaria	*Angela Manicketh*	*In collegamento*
Per la Sezione Sistema informatico	*Andrea Giottoli*	*In presenza*
Per l'Ufficio Stampa *il Redattore*	*Paolo Giovagnoni*	*In collegamento*

Alle ore 10,25 sono presenti in sede: il Presidente Eleonora Pace e le Consigliere Paola Fioroni e Simona Meloni.

Sono presenti collegati in videoconferenza i Consiglieri: Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Valerio Mancini, Francesca Peppucci e Stefano Pastorelli.

Il Presidente Eleonora Pace, constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, alle ore 10,25 dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 1
APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE PRECEDENTI SEDUTE

Il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta tenuta dalla Commissione medesima il giorno 8 aprile 2021.

La Commissione ha approvato, senza osservazioni, il verbale della seduta dell'8 aprile 2021 con n. 5 voti favorevoli dei seguenti Consiglieri presenti in sede: Eleonora Pace e Paola Fioroni; Michele Bettarelli, Stefano Pastorelli e Francesca Peppucci che, collegati in video conferenza, interpellati dal Presidente Eleonora Pace hanno espresso a voce, in modo chiaro ed inequivocabile il proprio voto favorevole.
Il Consigliere Tommaso Bori entra al momento del voto ed esprime il proprio voto favorevole al processo verbale in presenza.

Il Consigliere Valerio Mancini sebbene collegato in videoconferenza non risponde.

Il Presidente Eleonora Pace, passa all'esame dell'oggetto n. 2.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

OGGETTO N. 2
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Eleonora Pace comunica quanto segue:

I. pervenuta richiesta di audizione (prot. 2366 del 7/4/2021) da parte della Consigliera Paola Fioroni con i rappresentati dell'Associazione Articolo 26 Umbria, dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose Umbria, del Family Day Umbria, dell'Associazione Esserci e di Confcommercio Perugia in merito alla PDL N. 584 sulle Politiche Familiari;

II. pervenute note del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. 2470 del 12/4/2021 e prot. 2546 del 14/4/2021) con le quali comunica che l'atto n. 853 – PDL di iniziativa del Consigliere Peppucci, concernente: "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva" è stato sottoscritto anche dai Consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli e dal Consigliere Daniele Carissimi;

III. pervenuta nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot.) con la quale comunica che il sopra citato atto n. 853 è stato sottoscritto anche dal Consigliere Daniele Carissimi;

IV. pervenuta richiesta di audizione congiunta con la II e III Commissione (prot. 2481 del 13/4/2021) da parte dei Presidenti di Silb Umbria e Assointrattenimento Umbria per avviare un confronto sulle difficoltà del settore che rappresentano e per far avere al settore stesso aiuti concreti in linea con quanto già fatto in altre Regioni;

V. pervenuta nota (2499 del 13/4/2021) del Presidente dell'Assemblea legislativa con cui comunica che il proponente, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Assemblea legislativa ex art. 31, comma 3, Regolamento interno l'atto n. 492 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Bori concernente "Norme a tutela delle vittime della diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (Revenge porn)";

VI. pervenuta nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. 2539 del 14/4/2021) con la quale comunica che sull'atto n. 853 PDL è stata approvata da parte dell'Assemblea legislativa, la richiesta di adozione della procedura d'urgenza;

VII. Assegnato alla Commissione il seguente atto:

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE ALLA VITA COLLETTIVA
Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

Iniziativa: CONSR. PEPPUCCI, FIORONI, PASTORELLI, CARISSIMI
Atto numero: 853
Competenza: Redigente

La Commissione prende atto delle comunicazioni presentate.

Il Presidente Eleonora Pace in riferimento al disegno di legge della Giunta regionale, atto n. 828 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), assegnato in sede consultiva alla III Commissione, comunica che, nella seduta dell'8 aprile scorso, il parere di competenza non è stato reso ai sensi dell'articolo 18, comma 7 bis del vigente Regolamento interno, così come modificato dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 23 febbraio 2021, n. 115. Considerato che sull'atto stesso l'Assemblea legislativa ha deciso di adottare la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento interno, Il Presidente propone di comunicare che i termini per rendere il parere di competenza sono decorsi e non è più necessario che la Commissione esprima il proprio parere.

La Commissione prende atto della comunicazione sopra indicata e accoglie la proposta del Presidente Eleonora Pace.

Alle ore 10,33 è collegato il Consigliere Fabio Paparelli.

Da parte della Segreteria della Commissione è stata distribuita ai Commissari la Tabella relativa alla seduta di Commissione del 15 aprile 2021, contenente la "*L.R. 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale)*", il "*Testo atti unificati 69_41 letto e discusso dalla Commissione (fino all'articolo 28 compreso nella seduta dell'8 aprile) con ulteriori proposte degli uffici e proposte dell'Ater*" e le "*Proposte atto n. 277 (Paparelli e Meloni)*".

L'Ing. Stefano Proietti Nodessi consegna gli emendamenti della Giunta regionale, agli articoli 13 e 31 bis, a firma dell'Assessore Enrico Melasecche Germini.

Il Presidente Eleonora Pace propone quindi di passare all'esame degli oggetti nn. 3, 4 e 5 dell'odg:

OGGETTO N.3
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)
Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Iniziativa: CONSR. PACE E SQUARTA
Atto numero: 41

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

Competenza: Redigente

OGGETTO N.4
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)
Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Iniziativa: CONSR. FIORONI, PASTORELLI, ALESSANDRINI, CARISSIMI, MANCINI, NICCHI, PEPPUCCI E RONDINI
Atto numero: 69
Competenza: Redigente

Atti abbinati ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento interno.

OGGETTO N.5
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)
Tipo Atto: DISEGNO O PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Iniziativa: CONSR. PAPARELLI E MELONI
Atto numero: 277
Competenza: Redigente

La Commissione prosegue nella lettura delle modifiche proposte al testo della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) a partire dall'articolo 29.

In merito agli emendamenti presentati la Commissione decide di lasciare al momento in sospeso l'emendamento al comma 3 bis dell'articolo 13, che sarà esaminato al momento della votazione dell'articolato dal momento che il citato articolo 13 è stato già trattato nella precedente seduta.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolato partendo dall'articolo 29.

Articolo 29 – Requisiti soggettivi per l'assegnazione

- comma 1:
  "*1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20 bis, devono possedere:*
  a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale da almeno due anni (consecutivi o non consecutivi?) nel comune che emana il bando;
  b) assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale;
  c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;";

- comma 3:
  "*3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d-ter), nonché quelli di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, lettera c), e 20 bis, comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.*";

- comma 4:
  "*4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione.*".

  La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 29 della l.r. 23/2003.

Il Presidente procede con la lettura del nuovo articolo 29 bis.

Articolo 29 bis – Disposizioni in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

- comma 1:
  "*1. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione, gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio alla data di presentazione della domanda, possono accedere all'assegnazione di alloggi di ERS in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e previa intesa con le Prefetture, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con norme regolamentari.*";

- comma 2:
  "*2. Le norme regolamentari disciplinano altresì i requisiti e i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS di cui al comma 1, nonché i casi di decadenza dall'assegnazione.*".

  La Commissione prende atto del nuovo articolo 29 bis da inserire nella l.r. 23/2003.

Il Presidente procede con la lettura del nuovo articolo 29 ter.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

Art. 29 ter – Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali

- comma 1:
  "*1. È stabilita una riserva pari all'8 per cento degli alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.*";

- comma 2:
  "*2. È stabilita una riserva pari all'8 per cento degli alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.*";

- comma 3:
  "*3. Con norme regolamentari la Giunta regionale stabilisce le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo nonché i requisiti per l'accesso alla riserva degli alloggi da assegnare e i relativi criteri preferenziali.*".

  La Commissione prende atto del nuovo articolo 29 ter da inserire nella l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche proposte all'articolo 30 della l.r. 23/2003.

Articolo 30 – Procedure per l'assegnazione degli alloggi

- comma 1:
  "*1. I comuni, singoli o associati, assegnano gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto entro il 30 settembre, di norma biennalmente.".*

Sull'articolo si apre un dibattito sulla possibilità di accogliere quanto previsto nell'atto n. 277 di adottare un nuovo modello gestionale basato sulle Zone sociali previste dalla l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico sanità e servizi sociali). La proposta è quella di riconoscere alle Zone sociali, tramite il Comune capofila, la competenza a definire i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS, in sostituzione dei comuni. Al dibattito partecipano i Consiglieri Tommaso Bori, Paola Fioroni, Simona Meloni, Fabio Paparelli, oltre al Presidente Eleonora Pace, all'Ing. Stefano Nodessi Proietti e alla dott.ssa Alessandra Grimaccia.

Nel corso della discussione il Consigliere Fabio Paparelli propone come alternativa alla proposta sopra descritta la possibilità di prevedere delle premialità ai comuni che all'interno della stessa Zona sociale si organizzano per formulare bandi uniformi.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

La Commissione prende atto del dibattito ma non assume alcuna decisione in proposito.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 31.

Articolo 31 – Criteri per la formazione della graduatoria

- comma 1, lett. b):
  "b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di persone con disabilità, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento: - punti da 1 a 4;";

- comma 1, lett. c):
  c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni o persone con disabilità, da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;";

- comma 1, lett. e):
  e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali o con presenza di barriere architettoniche: - punti da 1 a 3;";

- comma 1, lett. h bis):
  h bis) residenza anagrafica storica o attività lavorativa in Umbria: - punti 1 per ogni anno di anzianità di residenza o attività lavorativa a partire dal decimo anno di residenza o attività lavorativa fino ad un massimo di 2 punti.";

- comma 2:
  "*2. Il comune individua eventuali ulteriori criteri e determina i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti sei.*".

In relazione alle modifiche all'articolo 31 si apre un dibattito sui criteri per la formazione delle graduatorie, e comunque la Commissione concorda sulla possibilità di prevedere tra i citati criteri l'innalzamento dell'età delle giovani coppie da trentacinque a quaranta anni. In riferimento alla lettera h bis) del comma 1, resta da decidere cosa prevedere per la residenza anagrafica e comunque vi è l'intenzione di assegnare un massimo di due punti anziché gli attuali quattro, mentre al comma 2, si prevede di aumentare da quattro a sei i punti a disposizione dei comuni per gli eventuali ulteriori criteri che gli stessi possono individuare.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 31 bis.

Articolo 31 bis – Commissione per le assegnazioni

- comma 1:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

"*I comuni, singoli o associati, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituiscono una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni, con competenza territoriale sovra comunale.*";

- comma 2:
  "*2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta da cinque membri tra i quali un esperto in materie giuridico amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali, uno designato dall'ATER regionale ed uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative.*";

- comma 3:
  "*3. La Commissione per le assegnazioni dura in carica cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite dai comuni stessi.*";

- comma 4:
  "*4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale e all'ATER regionale una relazione in merito alla propria attività, con particolare riguardo alle assegnazioni disposte in relazione agli alloggi comunicati come disponibili.*".

In riferimento al comma 2, la Giunta regionale ha presentato un emendamento, volto a prevedere un criterio di rotazione per la designazione del componente delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative. È un emendamento che la Commissione è disponibile ad accogliere. Dal dibattito emerge inoltre la richiesta agli Uffici di riformulare l'articolo prevedendo la rotazione per tutti i componenti della Commissione per le assegnazioni, nonché la possibilità di prevedere la presenza di membri effettivi e, per le organizzazioni sindacali degli assegnatari anche membri supplenti.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 32.

Articolo 32 – Alloggi da assegnare

- comma 1 bis:
  "*1 bis. L'ATER regionale comunica altresì ai soggetti di cui al comma 1 gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuando, per ciascuno di questi, gli interventi indispensabili per renderli abitabili e i relativi costi, nonché una stima dei tempi di realizzazione. Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese delle manutenzioni, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione previa esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta e le eventuali certificazioni di conformità e agibilità.*";

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

- comma 1 ter:
  "*1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 bis e, in particolare, in caso di stipula di convenzione con l'assegnatario, individua le tipologie di interventi e manutenzioni che possono essere posti a carico dell'assegnatario medesimo, nonché le modalità di attestazione delle spese sostenute.";*

- comma 3
  "*3. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di disponibilità degli alloggi di cui al comma 1 il comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dalla inabitabilità o dall'attivazione delle procedure di cui al comma 6, versa, su richiesta dell'ATER regionale, il canone di locazione di cui all'articolo 43.*";

- comma 5:
  "*5. Il comune, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 30, comma 6, comunica alla Giunta regionale e al comune capofila della Zona sociale di appartenenza, l'eventuale disponibilità di alloggi eccedenti rispetto al numero di domande in graduatoria ovvero la carenza di alloggi rispetto alle domande in graduatoria.*";

- comma 6:
  "*6. I comuni appartenenti alla medesima Zona sociale, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie, successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 stipulano apposite intese fra loro.*".

  La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 32 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 33.

Articolo 33 – Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea

- comma 4:
  "*4. L'ospitalità temporanea di soggetti estranei al nucleo familiare è ammessa per un periodo non superiore a trenta giorni a condizione che l'assegnatario comunichi la circostanza all'ATER regionale entro 72 ore dal suo verificarsi. Qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza o altro giustificato motivo, l'ATER regionale può autorizzare l'ospitalità temporanea per un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabili per eguale periodo. Tale ospitalità non comporta ampliamento del nucleo avente diritto, né costituisce titolo al subentro nell'assegnazione.";*

- comma 5:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

"5. L'ospitalità derivante da un contratto di lavoro subordinato non costituisce titolo al subentro nell'assegnazione e deve essere preventivamente autorizzata dall'ATER regionale.".

La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 33 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche proposte all'articolo 34 della l.r. 23/2003.

Articolo 34 – Assegnazioni per emergenza abitativa

- comma 2:
  "*2. Salvo quanto previsto al comma 2 bis, le assegnazioni di cui al comma 1 non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun comune, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.";*

- comma 2 bis:
  "2 bis. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è ammessa la riserva, per le finalità di cui al comma 1, di almeno un alloggio in deroga alla percentuale di cui al comma 2.";

- comma 3, lett. d):
  "*d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria;*".

La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 34 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 34 bis.

Articolo 34 bis – Commissioni per il contrasto al disagio abitativo

- comma 1:
  "*1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto per morosità, nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5-bis, ed aventi una capacità economica non superiore a quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera b), i comuni singoli o associati istituiscono apposita commissione per promuovere azioni finalizzate al reperimento di alloggi in locazione di proprietà privata, ricercando e favorendo il percorso di passaggio da casa a casa dei nuclei familiari medesimi.*";

- comma 2:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dai comuni medesimi, prevedendo, comunque, un massimo di cinque componenti, tra i quali un rappresentante dell'ATER regionale e almeno un rappresentante dei comuni. Sono invitati alle sedute della commissione un rappresentante della Prefettura competente per territorio e un rappresentante della Questura competente per territorio.".

La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 34 bis della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 35.

Articolo 35 – Mobilità

- comma 1, lett. b):
  "*b) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di anziani;".*

  La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 35 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 36.

Articolo 36 – Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi

- comma 1:
  "*1. L'ATER regionale, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1129 del codice civile, favorisce l'autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, nonché per la piccola manutenzione ordinaria delle parti comuni, fornendo l'assistenza legale, tecnica ed amministrativa necessaria alla costituzione degli organi dell'autogestione stessa e supportandone, ove necessario, il funzionamento.";*

- comma 2:
  "2. Al fini del presente articolo per autogestione si intende, in particolare, il soggetto giuridico che gestisce in autonomia i beni e i servizi condominiali nonché le parti comuni degli alloggi di ERS di esclusiva proprietà dell'ATER regionale ovvero di esclusiva proprietà dei Comuni.",

- comma 3:
  "3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ATER regionale predispone apposito regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile in materia di condominio, definisce anche le modalità di funzionamento dell'autogestione, nonché le modalità di ripartizione dei corrispettivi per gli amministratori esterni e delle spese necessarie per l'autogestione medesima.";

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

- comma 4:
  "4. Qualora l'autogestione deliberi l'affidamento ad amministratori esterni delle attività di cui al comma 1, l'incarico deve essere conferito previa sottoscrizione di apposita convenzione e il professionista deve essere individuato all'interno di un apposito elenco istituito dall'ATER regionale con il necessario supporto delle organizzazioni sindacali degli assegnatari e tenuto e aggiornato nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.";

- comma 5:
  "5. Qualora sussistano casi di impedimento alla ordinaria attività di autogestione, l'ATER regionale può revocare il mandato all'amministratore in carica, riservandosi ogni diritto e azione nei confronti dell'operato dello stesso, e affidare la gestione ad altro professionista esterno scelto nell'elenco di cui al comma 4.";

- comma 6:
  "6. L'ATER regionale garantisce l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso attinenti alla gestione. Il diritto all'informazione sulle spese d'investimento e su quelle correnti è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.".

  La Commissione prende atto delle modifiche all'articolo 36 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche proposte all'articolo 38 della l.r. 23/2003.

Articolo 38 – Annullamento dell'assegnazione

- comma 1, lett. b):
  "*b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false o non conformi ai requisiti di attestazione stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 ter, comma 2, ovvero nel regolamento di cui all'articolo 29 comma 4.".*

  La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 38 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 39.

Articolo 39 – Decadenza dall'assegnazione

- comma 1, primo periodo:
  "*1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario o un altro componente il nucleo familiare:";*

- comma 1, lett. b)

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

"*b) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;*";

- comma 1, lett. d):
  "*d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 29, commi 2 e 3;*";

- comma 1, lett. g bis):
  "*g bis) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 29, commi 2 e 3;*";

- comma 1, lett. g ter):
  "*g ter) abbia commesso violazioni del contratto di locazione e del regolamento dell'ATER regionale per l'uso degli alloggi secondo quanto previsto all'articolo 39 bis, comma 4;*";

- comma 1, lett. g quater):
  "*g quater) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;*";

- comma 1, lett. g quinquies):
  "g quinquies) viene colto, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro nero o irregolare;";

- comma 1, lett. g sexies):
  "*g sexies) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;*";

- comma 1, lett. g septies:
  "*g septies) abbia riportato condanna penale definitiva per il reato di cui all'articolo 731 del codice penale concernente la violazione dell'obbligo di istruzione elementare.*";

- comma 1 bis:
  "*1 bis. La decadenza dall'assegnazione di cui al comma 1 è disposta anche secondo quanto previsto all'articolo 3 bis, comma 1, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) per gli autori di delitti di violenza domestica. In tal caso le altre persone conviventi con l'assegnatario condannato non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.*";

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

- comma 1 ter:
  "*1 ter. I Comuni possono prevedere ulteriori casi in cui viene dichiarata la decadenza ai sensi del comma 1.*";

- comma 3:
  "*3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 bis, secondo periodo, la dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.*";

- comma 4:
  "*4. In deroga a quanto previsto al comma 3 il Comune può concedere una dilazione non eccedente sei mesi per il rilascio dell'alloggio, in presenza di documentate condizioni di disagio familiare.*".

La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 39 della l.r. 23/2003, e, in riferimento al comma 1, lett. g quinquies), la Commissione, dopo il dibattito che si è aperto sull'intero articolo, chiede agli uffici di riformulare il comma prevedendo, tra le cause per la decadenza dall'assegnazione, lo svolgimento di attività di lavoro nero o irregolare.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 39 bis.

Art. 39 bis - Carta dell'inquilino

"*1. Ad ogni assegnatario viene attribuita una carta dell'inquilino riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti.*

2. All'assegnatario è attribuito un incremento di due punti ogni due anni se durante tale periodo non sia incorso, lui o i componenti il nucleo familiare, in alcuna violazione del contratto di locazione o del regolamento per l'uso degli alloggi e parti comuni, fino al raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti.

3. In caso di violazione del contratto o del regolamento di cui al comma 2, l'ATER regionale invia all'interessato una lettera di contestazione della violazione assegnando un termine per la cessazione della condotta trasgressiva e la rimozione dei suoi effetti. Nel caso di inottemperanza l'ATER regionale dispone la decurtazione del credito, che comunque non può essere superiore a quindici punti per ogni violazione, per l'ammontare dei punti indicati in apposito regolamento adottato dalla stessa ATER regionale per ciascuna infrazione.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

4. Nel caso di esaurimento del credito della carta dell'inquilino, l'ATER regionale avanza al Comune la richiesta di dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g ter).

5. In caso di raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti da parte di un significativo numero di assegnatari facenti parte dello stesso complesso immobiliare, l'ATER regionale può intervenire con azioni di premialità volte alla contribuzione per le spese inerenti la gestione dei servizi comuni.

6. L'ATER regionale adotta apposito regolamento per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e, in particolare, individua le tipologie di violazione del contratto di locazione e del regolamento per l'uso degli alloggi e parti comuni e la relativa quantificazione di decurtazione del punteggio.".

La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 39 bis della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 40.

Art. 40 – Morosità

- comma 1:
  "*1. Sono causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera g bis):*
  a) la morosità verso l'autogestione di cui all'articolo 36;
  b) la morosità superiore a sei mesi nel pagamento dei canoni di locazione o delle quote di gestione dei servizi;
  c) il mancato rispetto del piano di rientro di cui al comma 4.";

- comma 4:
  "4. Prima di avanzare la richiesta di dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 39, comma 1, l'ATER regionale verifica la possibilità di sanare la morosità mediante un piano di rientro, concordato con l'assegnatario, che consenta la restituzione della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali. Tale sanatoria è consentita per non più di una volta nel corso dell'anno.",

- comma 5 bis:
  "5 bis. Al fine di prevenire la morosità, il pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi deve avvenire obbligatoriamente mediante domiciliazione bancaria ovvero mediante il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione (pagoPA).".

La Commissione prende atto delle modifiche all'articolo 40 della l.r. 23/2003, e, in riferimento al comma 1, lett. b) la Commissione dopo il dibattito che si è aperto

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

sull'intero articolo, intende prevedere, tra le cause di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, una morosità superiore a sei mesi nel pagamento dei canoni di locazione o delle quote di gestione dei servizi e non superiore a dodici mesi come proposto dall'ATER.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 41.

Art. 41 – Accertamento periodico dei requisiti

- comma 1:
  "*1. La situazione economica e la permanenza dei requisiti per l'assegnazione sono accertate dall'ATER regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 29, comma 4. In ogni caso l'ATER regionale può richiedere all'assegnatario le informazioni e la documentazione necessarie, nel caso in cui non sia possibile acquisirle d'ufficio presso le Amministrazioni competenti.";*

- *comma 1 bis:*
  "1 bis. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, il Ministero della Giustizia, per accedere al Sistema Informativo del Casellario, e con l'INPS, per accedere al Sistema Informativo ISEE.";

- *comma 2:*
  "2. Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta di cui al comma 1, l'ATER regionale, previa diffida ad adempiere, applica il canone di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c). In caso di mancato adempimento per due anni consecutivi, l'ATER regionale ne dà comunicazione al Comune, il quale provvede a dichiarare la decadenza, ai sensi di quanto disposto all'articolo 39.".

  La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 41 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 41 bis.

Art. 41 bis – Accertamento cause di decadenza

- comma 1:
  "*1. Per procedere all'accertamento delle cause di decadenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a), b), c), g), g ter), g quater) e g quinquies), i Comuni e l'ATER regionale assicurano forme di controllo costanti e coordinate sulla regolarità dell'uso degli alloggi assegnati.";*

- *comma 2:*
  "2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere promosse intese con gli enti erogatori delle utenze domestiche e/o di pubblici servizi, nonché attivati

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

protocolli d'intesa con l'Ispettorato del Lavoro e le Prefetture competenti per territorio al fine di assicurare azioni di controllo efficaci.".

La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 41 bis della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 42.

Art. 42 – Occupazioni illegali di alloggi

- comma 3 bis:
  "*3 bis. Il Comune provvede altresì alla cancellazione dalle graduatorie di cui all'articolo 30 comma 6 dell'occupante senza titolo e dei componenti del suo nucleo familiare. Il Comune inoltre non può procedere a determinare assegnazioni temporanee in favore dell'occupante senza titolo e dei componenti del suo nucleo familiare.";*

- *comma 5:*
  "5. Per il periodo di occupazione, l'occupante è tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, una indennità pari al doppio del canone di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), oltre al rimborso delle spese necessarie per la rimessione in pristino dei luoghi e dei beni danneggiati a seguito dell'occupazione illegale.".

Alle ore 12,35 risulta collegato il Consigliere Tommaso Bori.

La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 42 della l.r. 23/2003.

La Commissione nell'ambito della discussione svolta sulla proposta di legge n. 277 di iniziativa dei Consiglieri Paparelli e Meloni, ritiene di dover soprassedere sui contenuti dell'articolo 44 riguardanti modalità di calcolo del canone di locazione, in quanto le disposizioni nello stesso previste dovranno essere ricomprese in un apposito regolamento e non nel testo della legge.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 45.

Art. 45 – Alienazione degli alloggi di ERS pubblica

- comma 5 bis:
  "*5 bis. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'ATER regionale cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 1 della l. 560/1993.";*

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

- comma 6:
  "*6. Ai sensi dell'articolo 4, i proventi delle alienazioni concorrono alla programmazione regionale e sono destinati alla riqualificazione e rigenerazione e all'incremento degli alloggi di ERS pubblica mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.".*

  La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 45 della l.r. 23/2003.

Il Presidente Eleonora Pace procede alla lettura delle modifiche all'articolo 52.

Art. 52 – Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica

- comma 5 bis:
  "*5. 5. Nei casi di cui al comma 3 il prezzo di alienazione è determinato dal Comune d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnologici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale.*".

  La Commissione prende atto delle modifiche proposte all'articolo 52 della l.r. 23/2003.

La Commissione termina la lettura e l'analisi dell'articolato e decide di verificare la possibilità di svolgere la prossima seduta di venerdì 23 aprile p.v. per procedere alla votazione dell'articolato.

Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente Eleonora Pace ringrazia tutti i partecipanti e, alle ore 12,40 dichiara conclusa la seduta di Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Responsabile della Sezione *Segreteria della III Commissione permanente, delle Commissioni speciali, delle Commissioni d'inchiesta e della Commissione di garanzia statutaria*

Seriana Mariani

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3362 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm3@crumbria.it

III Commissione consiliare permanente

Il Dirigente ad interim
del Servizio Commissioni,
Legislazione e Affari europei

Juri Rosi

Il Presidente
della III Commissione
Sanità e servizi sociali

Eleonora Pace

Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge